



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sul ricorso r.g. n. 915 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla:

- Fondazione San Raffaele, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluigi Pellegrino, Andrea Zoppini, Giorgio Vercillo e Giulia Boldi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

contro

- la Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

- la ASL Brindisi, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Dionigi, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della deliberazione n. 1552 del 19 Luglio 2024 del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, pubblicata nel tardo pomeriggio della medesima data, avente ad oggetto: "Adozione Piano di Attuazione Legge Regionale

n. 21 del 30 Maggio 2024, avente ad oggetto: Istituzione del Centro Regionale di Riabilitazione pubblica Ospedaliera di Ceglie Messapica. Revoca atti precedenti”, con cui si dispone il subentro a far data dal 22 Luglio 2024 della parte pubblica nella gestione del Centro di Riabilitazione Ospedaliera di Ceglie Messapica e si adotta il Piano di Attuazione della Legge Regionale Pugliese n. 21 del 30 Maggio 2024;

- di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale, tra cui il Piano di Attuazione della Legge Regionale n. 21 del 30 Maggio 2024 e la non conosciuta comunicazione regionale che lo avrebbe condiviso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla Fondazione San Raffaele il 22 luglio 2024:

- della citata deliberazione n. 1552 del 19 Luglio 2024;

- di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale, tra cui il citato Piano di Attuazione della Legge Regionale n. 21 del 2024 e la non conosciuta comunicazione regionale che lo avrebbe condiviso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla Fondazione il 24 agosto 2024:

- della Deliberazione della ASL di Brindisi prot. n. 1719 del 20.8.2024, avente ad oggetto “*Piano Emergenziale Assistenziale Centro di riabilitazione per neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica*”;

- del “*Piano Emergenziale Assistenziale Centro di riabilitazione per neurolesi e motulesi di Ceglie Messapica*” in data 20.8.2024;

- degli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la nota della ASL di Brindisi prot. 71601 del 24.7.2024, avente ad oggetto “*Centro di riabilitazione di Ceglie Messapica*” e il provvedimento prot. n. 76834 dell’11.8.2024.

Decidendo sull’istanza *ex art. 56, comma 4, c.p.a.*, in data 4 settembre 2024, formulata dalla difesa della dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi, con cui si chiede a questo Tribunale, in via cautelare e urgente, di “*revocare e/o modificare il decreto cautelare presidenziale n. 551 del 24.8.2024,*

onde consentire alla ASL Br di dare attuazione al Piano Emergenziale ‘per la sicura presa in carico dei pazienti e per l’adeguamento ai requisiti minimi organizzativi’, approvato con deliberazione prot. n. 1719 del 20.8.2024”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti della causa.

Richiamato e condiviso il citato decreto cautelare n. 551/2024, del seguente tenore:

“Visto e richiamato il Decreto Presidenziale n.498/2024;

Considerato che la Deliberazione ASL di Brindisi prot. n. 1719 del 20.8.2024, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti qui in esame, si supporta a presupposti fattuali ulteriori e diversi rispetto a quelli posti a base degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti depositati il 277/2024;

Considerato, in particolare, che nell’impugnato provvedimento si assume che i controlli e le verifiche eseguiti da Asl Brindisi presso la struttura avrebbero consentito di accertare gravi criticità, quali l’assenza dei requisiti organizzativi minimi, l’inadeguatezza delle prestazioni sanitarie rese, una significativa carenza di personale sanitario specializzato (fisiatri e neurologi), nonché ulteriori profili integranti inadempimento contrattuale;

Considerato che l’impugnato provvedimento, adottato in via d’urgenza, trova il suo presupposto nella nota del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia prot. 0407589/24 del 10/8/2024, inerente all’ambito dei rapporti inter-organici ma depositata in giudizio dalla parte ricorrente (all.to n.38) e non oggetto di impugnazione;

Considerato tuttavia che l’impugnato provvedimento, ancorché diverso quanto ai presupposti e alle finalità di interesse pubblico perseguite, risulta comunque connesso - sia pure solo per taluni profili - con gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti, apparendo pertanto opportuno assicurarne una valutazione unitaria e complessiva da parte del collegio, salvaguardando lo stato di fatto e l’assetto ad oggi esistente;

Considerato che i pur evidenti profili di urgenza, legati alla prevalente esigenza di tutelare la salute dei degenti e di assicurare loro adeguate prestazioni sanitarie, appaiono ragionevolmente compatibili con la sospensione interinale ex art. 56 c.p.a. anche e soprattutto in ragione della brevità dei tempi di fissazione dell'udienza camerale di trattazione (...)".

Considerato che il decreto cautelare n. 551/2024 "fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 settembre 2024".

Osservato che le questioni poste dalle parti, anche con l'istanza in esame, appaiono di particolare complessità in fatto e in diritto e rendono dunque opportuna una più compiuta valutazione da parte del Collegio.

Ritenuto che, bilanciati gli opposti interessi, tenuto conto della prossima trattazione camerale della causa e al fine di riservarne al Collegio una valutazione *re adhuc integra*, pare in questa fase opportuno non modificare o revocare il predetto decreto n. 551 del 24 agosto u.s.

P.Q.M.

Respinge l'istanza di revoca/modifica del decreto cautelare n. 551/2024, nei sensi di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma/Lecce, il giorno 4 settembre 2024.

Il Presidente
Ettore Manca

IL SEGRETARIO

